

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Doppio cognome: no alla correzione senza il consenso della parte

Va esclusa la possibilità di una correzione del regime del doppio cognome senza il consenso della parte interessata.

Il cognome è un tratto distintivo della personalità.

Tribunale ordinario di Avezzano
Sezione Civile

...omissis...

letto il visto del P.M.;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21 maggio 2014, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che con ricorso ritualmente proposto ai sensi dell'art 95 comma 3° DPR 369/2000 e depositato in data 12 aprile 2013 gg Angelica, premettendo che, giusto decreto del Prefetto de L'Aquila del 5 giugno 2012 le veniva concessa la cittadinanza italiana attribuendole però, inalterato il prenome, il solo cognome GARR, chiedeva, che previo riconoscimento dell'illegittimità della variazione così operata, le fosse riconosciuto anche il cognome GAR con conseguente ordine di rettificazione dell'atto di nascita Parte II, Serie B, anno

2013 n. 1 del Comune di Carsoli;

Premesso altresì che benché regolarmente citati né il Comune di Carsoli né tanto meno la Prefettura de L'Aquila, da intendersi correttamente alla stregua di contraddittori necessari, comparivano all'udienza del 21 maggio 2014; che, in effetti, in punto di rito, si rende necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti della parte controinteressata alla emananda decisione solo ed in quanto l'iniziativa giudiziaria, come chiaramente verificatosi nel caso di specie, sia la conseguenza di un'annotazione oppure di una trascrizione che si assumono essere in contrasto con la normativa vigente;

Ritenuto che sussiste la competenza del Tribunale adito e sussiste, altresì, la legittimazione alla partecipazione dell'Ufficio di Procura: il Procuratore della Repubblica, difatti, può in ogni tempo promuovere il procedimento di rettificazione (art. 95 d.P.R. 3.11.2000 n. 396).

Ritenuto, altresì, che tutto ciò premesso l'istanza vada qualificata come rettificazione; gli artt. 95 e ss. del d.P.R. 396/2000 prevedono due distinti procedimenti modificativi degli atti dello Stato civile: la rettifica nei casi in cui l'atto non sia conforme alla realtà naturale e giuridica in modo tale che ne sia alterato lo stato della persona; la correzione, invece, quando si tratta di rimediare ad un mero errore materiale dell'atto, tale da non incidere sullo stato della persona. Nel caso di specie, la modifica richiesta incide sul cognome della ricorrente che, in effetti deve essere considerato, anche attraverso un'lettura costituzionalmente orientata dell'intero impianto normativo applicabile in subiecta materia, alla stregua di un vero e proprio segno ricognitivo della identità della persona fisica e pertanto, va qualificata come rettifica (cfr. anche Circolare del Ministero della Giustizia del 16 marzo 2001, n. 1827);

Considerato che la quaestio iuris del mantenimento da parte di stranieri a seguito della concessione della cittadinanza italiana del secondo cognome ha costituito argomento di ampia riflessione sia in ambito dottrinale che giurisprudenziale; che in tal senso, deve necessariamente prendersi atto della posizione espressa sul punto dalla più recente giurisprudenza di legittimità che, affrontando una fattispecie analoga a quella che ci occupa, ha nella sostanza accolto la tesi sostenuta dalla odierna ricorrente (cfr Cass Civ Sez I, 22.1.2013 n. 17462); che il Collegio ritiene di dover condividere integralmente il percorso argomentativo seguito dalla Suprema Corte sicché non sussistono valide e fondate ragioni per discostarsene; che, in buona sostanza, l'ordinamento giuridico di uno stato spagnolo (quale appunto quello di nascita della ricorrente) espressamente prevede che alla nascita al neonato venga attribuito il cognome sia paterno che materno; che, diversamente, la legge italiana, con riferimento però al diverso caso dei cittadini nati all'estero siano essi figli legittimi o naturali, prevedeva espressamente il mantenimento del solo cognome paterno; che l'interpretazione della normativa con riguardo all'ipotesi della doppia cittadinanza è stata tuttavia oggetto di una rivisitazione con la circolare del Ministero dell'Interno del 15 maggio 2008 che, sulla scia di alcune pronunzie della Corte di Giustizia Europea (si pensi in particolare a quella del 2 ottobre 2003 nei confronti del Belgio), ha escluso la possibilità di una correzione del regime del doppio cognome senza il consenso della parte interessata; che si rende indispensabile procedere ad un'analisi sistematica della materia sicché occorre prendere atto dell'innegabile dato che il cognome, al pari del nome, è senza dubbio e probabilmente, ancora di più, un tratto fortemente distintivo della personalità; che, parimenti, la Convenzione di

Monaco in tema di cognomi e nomi adottata il 5 settembre 1980 e regolarmente recepita dallo Stato italiano con la legge 950/89 ha espressamente previsto all'art 1 comma 2° che "I nomi dei luoghi menzionati nel certificato devono essere seguiti dal nome dello Stato in cui si trovano qualora detto Stato sia diverso da quello dell'autorità che rilascia il certificato"; Ritenuta la sussistenza nel caso di specie delle condizioni per l'accoglimento della istanza avanzata dalla ricorrente non ricorrendo profili ostativi in quanto se, come è innegabile, il cognome è un tratto distintivo della personalità, ne consegue la indispensabilità di mantenimento anche del cognome GAR con il quale prima del riconoscimento della cittadinanza la stessa era conosciuta come comprovato dalle allegazioni documentali in atti (si pensi all'attestato di qualifica professionale del 29 luglio 1999 così come all'atto di matrimonio); Ritenuto in definitiva che, in ragione del fatto non contestabile che la ricorrente è conosciuta come gg Angelica nel contesto sociale in cui si trova quotidianamente ad operare e nel cui ambito esplica le proprie attività costituendo il centro dei propri interessi, il ricorso appare meritevole di accoglimento;

Nulla per le spese in ragione della specificità della questione;

Visti gli artt 95, 110 DPR 396/2000

PQM

- 1) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che la ricorrente gg Angelica mantenga anche secondo cognome attribuitole alla nascita;
- 2) dispone che il presente decreto, a cura del Cancelliere, sia trasmesso in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Carsoli, per le consequenziali annotazioni nell'atto di nascita;
- 3) Nulla per le spese.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 21 maggio 2014

IL PRESIDENTE

(dott Eugenio FORGILLO)